

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 06.10.2025, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 545,44 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 28.11.2013 ed estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 96, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 33.960,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 283,00 ciascuna.

Sono altresì oggetto di domanda: il rimborso degli interessi legali dal reclamo al soddisfo; la restituzione delle quote eventualmente indebitamente trattenute dall'intermediario; il rimborso di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, con le controdeduzioni, preliminarmente chiede di disporre la sospensione del ricorso, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e U* Bank Austria (C-555/21).

Nel merito, la resistente eccepisce:

-il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra quelli a cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50

dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea;

-in ogni caso, la non applicabilità dei principi sanciti dalla CGUE (sentenza Lexitor) in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data antecedente al 25/07/2021, data di entrata in vigore dell'art. 11-octies del D.L. del 25/05/2021 n. 73;

-il rimborso dei costi aventi natura recurring è avvenuto in sede di conteggio estintivo;

-non sono in ogni caso retrocedibili i costi aventi natura upfront;

-non vi sono quote versate in eccedenza da retrocedere;

-non possono essere riconosciute le spese legali in quanto si tratta di contenzioso seriale.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, chiede di decurtare le somme già corrisposte al cliente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale di un contratto di finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento, in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Sul punto, parte resistente ha prodotto l'elenco dei procedimenti sospesi o rinviati riguardanti l'intermediario stesso.

Si precisa che l'intermediario non versa altresì in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla CGUE, ma soltanto documentazione dei procedimenti sospesi o rinviati.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva che in ogni caso non risulta in atti prova della litispendenza, posto che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini della litispendenza non è sufficiente la mera notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario, essendo invece necessaria la prova dell'iscrizione a ruolo della causa, quale indice di serietà dell'azione.

Da ultimo, si rileva che secondo le Disposizioni ABF in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo mediante la decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui "va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo

obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti”.

La sussistenza del diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro-rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione de "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

- 1) le "spese di istruttoria" sono qualificate come *up front*, in quanto elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto;
- 2) le "commissioni di attivazione" hanno natura *recurring* in quanto contengono il riferimento a "passaggio (...) ad altri enti";
- 3) i "costi di intermediazione" sono qualificati come *up front*, in quanto si riferiscono ad attività preliminari alla conclusione del contratto. L'intermediario ha allegato il conferimento dell'incarico al terzo con la descrizione delle attività, che sono limitate alla fase preliminare alla concessione del finanziamento;
- 4) le "commissioni di gestione" hanno natura *recurring* in quanto si riferiscono ad attività relative alla gestione del contratto.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 136,91, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	96	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	24	TAN	7,90%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	5,02%						
Spese di istruttoria				350,00 €	Up front	Curva degli interessi	17,57 €		17,57 €
Commissioni di attivazione				1.188,60 €	Recurring	Pro rata temporis	237,72 €	237,72 €	0,00 €
Commissioni di gestione				207,60 €	Recurring	Pro rata temporis	41,52 €	41,52 €	0,00 €
Costi di intermediazione				2.377,20 €	Up front	Curva degli interessi	119,34 €		119,34 €
Totale									136,91 €

In merito alla domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento N. 4580 del 12 maggio 2025, che ha statuito i seguenti principi:

-le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;

-la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;

-il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;

-ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);

-la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, ii) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Tanto premesso, il Collegio rappresenta quanto segue.

1) L'intermediario ha tenuto il seguente comportamento nella gestione della controversia:

a) ha riscontrato il reclamo nei termini.

2) con riferimento alla difficoltà o complessità della controversia:

a) si rinvia al quadro normativo sopra riportato;

b) si osserva che sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi;

3) con riferimento alla prova del danno parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione.

4) sulla quantificazione del danno si ha presente che il Collegio di Coordinamento ha così statuito "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario

resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione”.

In conclusione, il Collegio non accoglie la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale. In merito alla domanda di restituzione della quote indebitamente trattenute dall'intermediario, parte ricorrente avanza una generica domanda di “restituzione delle quote”. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 136,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE